



# COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro

11

del

13.06.

2023

**OGGETTO:** *RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000).*

L'anno *duemilaventitrè*, il giorno *tredici* del mese di *Giugno* alle ore 16:00 in **Castrocielo** e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio con invito prot. 5202 in data 06.06.2023, si è riunito il Consiglio comunale in sessione *ordinaria*, seduta *pubblica* in prima convocazione

	P	A		P	A
FANTACCIONE Giovanni - Sindaco	X				
VELARDO Andrea	X		PICCIRILLI Sara	X	
MATERIALE Roberto	X		SARRACINO Carmine	X	
MIRANTE Nicola	X		CERASI Graziano	X	
DI VIZIO Pasqualino		X	MATERIALE Filippo	X	
VERNILE Giuseppe	X		MARINELLI Libero		X
FRAIOLI Giovanni	X		FIGLIORELLI Maurizio		X

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Nicola **MIRANTE**  
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Valentina **LEPORE**  
È presente l'Assessore esterno Anna Vernile

**ACCERTATA** la validità della presente seduta, presenti 10 (dieci) componenti il Consiglio;

### IL PRESIDENTE

- da atto che sono assenti giustificati i Consiglieri: Di Vizio, Marinelli e Figliorelli
- sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto corredata dei prescritti pareri ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)		19.705,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)		0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)(2)</b>	<b>(=)</b>		<b>5.970.876,83</b>

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:**

<b>Parte accantonata (3)</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4)		1.199.787,59
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) (5)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		1.594.838,15
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		305.338,56
Altri accantonamenti		525.347,64
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>3.625.311,94</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		5.797.154,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	<b>Totale parte vincolata ( C)</b>	<b>5.797.154,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		<b>0,00</b>
	<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C- D)</b>	<b>-3.451.589,11</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)</b>		

**PRESO ATTO** che la Giunta Comunale con la suindicata deliberazione n. 63/2023 ha sottoposto al Consiglio Comunale la proposta di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* e ss. del TUEL in considerazione che:

- il disavanzo di gestione determinato a seguito degli accantonamenti sopra evidenziati, risulta pari ad € -3.451.589,11 e pertanto non utilmente ripianabile secondo le modalità ordinarie, ossia secondo il criterio di cui all'art. 188 del TUEL, che consente il ripiano nel corso del triennio considerato nel bilancio di previsione e, comunque, entro la consiliatura;
- il ripiano triennale richiederebbe uno sforzo economico annuale di circa 1.150.529,70 che non appare economicamente sopportabile né tramite previsioni nel breve termine di nuove entrate né con riduzioni di spese, considerato che l'Ente già ha avviato nel corso del presente esercizio politiche di *spending review* che non possono essere ampliate ad un livello tale da poter ragionevolmente garantire ulteriori risparmi nella misura necessaria per coprire il disavanzo;
- la quota accantonata nel FAL che nel 2022 ha gravato sul bilancio comunale per complessivi € 102.958,24 nonché l'onere derivante dalle quote capitale ed interessi dei prestiti contratti con la CDP che nello stesso anno hanno immobilizzato la spesa corrente per complessivi € 399.4556,52;
- l'accantonamento operato nel fondo contenzioso, stimato in € 295.762,26;
- l'ulteriore accantonamento di € 86.413,66 al Fondo Garanzia Crediti derivante dal mancato rispetto dei parametri degli indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge n. 145/2018; (Indicatore riduzione del debito pregresso e Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti) che ha aggravato ulteriormente il disavanzo dell'Ente;
- l'Ente patisce una grave carenza di liquidità ed è costretto all'utilizzo del vincolato e ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria;

**DATO ATTO** che:

- la situazione sopra delineata non consente però di ripristinare l'equilibrio di bilancio e di ripianare il disavanzo attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188 "Disavanzo di amministrazione", 193 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" e 194 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" del TUEL.
- lo strumento straordinario diretto ad avviare un'azione di risanamento finanziario dell'Ente può essere utilmente individuato nella procedura di piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 - *bis*;

**CONSIDERATO** che:

- il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, fra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare i debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata variabile da quattro a vent'anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

- solo qualora ci si avvalga della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e si provveda all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

**PRESO ATTO**, pertanto, che, allo stato lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;

**TENUTO CONTO** delle indicazioni dell'Organo di Revisione nella relazione al Rendiconto di Gestione 2022, acquisito al prot. n. 5044 del 31.05.2023 di cui si riporta di seguito un estratto: *“data l'entità del disavanzo emerso a seguito del riaccertamento e degli accantonamenti ai sensi di legge, appare necessario ricorrere alla procedura di riequilibrio, di cui all'art 243bis del D.lgs 267/2000”*;

**RITENUTO**, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

**RITENUTO**, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

**DATO ATTO**, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

**RILEVATO** che:

- la durata massima del piano di riequilibrio potrà essere il seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Passività da ripianare (disavanzo)	€ 3.451.589,11
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2021	2.864.966,88
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	120,47

Durata massima del piano di riequilibrio finanziario in anni	20 anni
--	---------

- il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
  - a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria;
  - b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
  - c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
  - d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
  - e) ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

**VISTO** che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL *"al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- b) *è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;*
- c) *è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*
- d) *è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;*
- e) *è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*
- f) *è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*
- g) *può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non*

Il **Presidente** espone il contenuto della presente deliberazione evidenziando che si tratta di un punto consequenziale rispetto al precedente.

Il **Cons. Graziano Cerasi** dichiara voto contrario del gruppo per quanto già riportato nel primo punto all'ordine del giorno.

La seduta si conclude alle ore 17:41.

#### “IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28.04.2023 con la quale sono stati approvati la relazione sulla gestione (Art. 151, comma 6 e Art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e Art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2022”, così come rettificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12.05.2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 13.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, e stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, che sulla base dell'applicazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti mostra un risultato di amministrazione insufficiente a comprendere le stesse, determinando un disavanzo di amministrazione di € -3.451.589,11 come da prospetto allegato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				825.017,29
RISCOSSIONI	(+)	1.534.393,85	6.357.704,33	7.892.098,18
PAGAMENTI	(-)	2.329.362,81	5.949.006,57	8.278.369,38
<b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022</b>	(=)			<b>438.746,09</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	(=)			<b>438.746,09</b>
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.423.916,37	5.997.501,38	11.421.417,75
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.201.942,90	667.638,80	5.869.581,70

*indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.;*

**ACQUISITI** agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, con prot.n. 5122 del 03.06.2023;

Su conforme parere favorevole dalla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “*Bilancio e Sviluppo Economico*” reso in data 13/06/2023;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione resa da n. 10 Consiglieri presenti e votanti il cui esito è:

**Favorevoli: 8**

**Contrari: 2 (G. Cerasi, F. Materiale)**

**Astenuti: 0**

### **DELIBERA**

1. di considerare la premessa narrativa parte e sostanziale del presente dispositivo;
2. di fare ricorso, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
3. di inviare la presente deliberazione entro cinque giorni dall'approvazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Campania e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale;
4. di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 20 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
5. di dare atto che l'Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL;
6. di valutare l'eventuale ricorso all'anticipazione del “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 243-ter del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), in sede di predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
7. di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;
8. di dichiarare, successivamente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000” con successiva e separata votazione resa da n. 10 Consiglieri presenti e votanti il cui esito è:

**Favorevoli: 8**

**Contrari: 2 (G. Cerasi, F. Materiale)**

**Astenuti: 0**

In merito alla sopra scritta proposta di deliberazione, giusto il disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del Servizio Economico- Finanziario, richiesto, esprime parere favorevole e firma per conferma.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr.ssa Daniela Cimillo



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Cimillo', is written over a circular official stamp.





Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

Nicola Mirante

*Nicola Mirante*



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Valentina Lepore

*Valentina Lepore*

**PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione è stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi

Castrocielo 16/06/2023



**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

Sig. Domenico Infantino

*Domenico Infantino*

ALBO 4591

**ESECUTIVITÀ**

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2023

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:


Note:

Castrocielo 13/06/2023



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Valentina Lepore

*Valentina Lepore*

<b>ORIGINALE</b>
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Valentina Lepore

13/06/2023  
*Valentina Lepore*

**IL REVISORE UNICO**  
**COMUNE DI CASTROCIELO**  
Provincia di Frosinone

**Verbale n 14 del 31/05/2023**

**OGGETTO: Parere su ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater, D. Lgs n. 267/2000**

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di Maggio, il Revisore Unico nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 05/08/2021 presa visione della proposta di deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater, D. Lgs n. 267/2000, con la documentazione a corredo, per l'acquisizione del parere di competenza;

**Richiamati**

- l'art. 243-bis, d. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 5, che *"Il consiglio dell'ente locale (...) delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario"*;
- il D.lgs. 267/2000 e smi;
- il D.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014 118e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- I Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nella versione aggiornata 2019;

**Evidenziato che**

- la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012, si inquadra nell'ambito di una serie di misure tese a rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, più in generale, a rendere più incisiva la governance finanziaria del Paese;
- la predetta procedura, cui possono accedere tutti gli enti locali nell'ambito delle rispettive politiche di risanamento, è attivabile qualora ricorrano "squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario", non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL;
- la durata massima del PRFP (in origine stabilita in anni cinque, poi dilatata ad anni 10, incluso quello in corso, con la legge di conversione del D.L. n. 174/2012) è ora compresa tra quattro e venti anni (ai sensi del comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL come modificato dall'art. 1, comma 888, lett. a) della legge 205/2017), in ragione del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno

precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato;

- i parametri dell'attività decisionale risiedono ex lege nella congruenza del piano ai fini del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l'attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, nonché l'idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste ultime con l'ordinamento contabile;

#### **Premessa**

Il Comune di Castrocielo è stato destinatario della Deliberazione n. 43/2022/PRSE adottata dalla Corte dei Conti sez. controllo Regione Lazio a seguito dell'esame della relazione-questionario trasmessa dall'organo di revisione contabile sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2015-2020 in risposta alla richiesta di istruttoria della Sezione n. 88 dell'11 gennaio 2022.

Con detta Deliberazione la Corte dei Conti invitava l'Amministrazione e provvedere al corretto monitoraggio della mole dei residui attivi e passivi, al miglioramento dell'efficienza della riscossione delle entrate ed ad assicurare l'integrale rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti commerciali, alla corretta costruzione degli equilibri di gestione e alla determinazione del fondo pluriennale vincolato in conformità ai principi contabili in quanto assente nonché a verificare la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo rischi contenzioso e della passività potenziali ed in generale delle altre quote da accantonare, vincolare e destinare a investimenti nel rendiconto di gestione.

Dal rendiconto 2022 emerge un disavanzo di -3.451.589,11€.

La consistenza dello squilibrio complessivo, pari ad euro -784.795,53€ non rende possibile ripianare il disavanzo ai sensi dell'art. 193 del TUEL, pertanto, il Consiglio Comunale propone il ricorso alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, *senza* richiesta di accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione.

L'Ente, pertanto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della delibera consiliare di approvazione, deve redigere il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato dal parere dell'Organo di revisione economico - finanziario, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

#### **Cause che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario**

Si riportano di seguito le cause principali del suddetto disavanzo:

- riaccertamento dei residui ordinario operato dai Responsabili dei Servizi ed approvato con Deliberazione di G.C. n. 49 dell'11.04.2023 con conseguente stralcio definitivo di residui attivi di € 9.477.327,27 nonché di € 6.463.159,01 di residui passivi.
- applicazione degli accantonamenti e dei vincoli di legge;
- carenza di liquidità con frequente utilizzo del vincolato e ricorso all'anticipazione di tesoreria.

#### **Segnalazioni dell'Organo di revisione relative alla gestione finanziaria**

Sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate da questo organo di revisione, anche sulla scorta dei contenuti della Nota istruttoria n. / del .../ della sezione regionale della Corte dei conti, sono emerse talune irregolarità che hanno condotto a segnalare, quanto segue:

Non sono state salvaguardate le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio

precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato;

- i parametri dell'attività decisionale risiedono ex lege nella congruenza del piano ai fini del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l'attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, nonché l'idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste ultime con l'ordinamento contabile;

#### **Premessa**

Il Comune di Castrocielo è stato destinatario della Deliberazione n. 43/2022/PRSE adottata dalla Corte dei Conti sez. controllo Regione Lazio a seguito dell'esame della relazione-questionario trasmessa dall'organo di revisione contabile sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2015-2020 in risposta alla richiesta di istruttoria della Sezione n. 88 dell'11 gennaio 2022.

Con detta Deliberazione la Corte dei Conti invitava l'Amministrazione e provvedere al corretto monitoraggio della mole dei residui attivi e passivi, al miglioramento dell'efficienza della riscossione delle entrate ed ad assicurare l'integrale rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti commerciali, alla corretta costruzione degli equilibri di gestione e alla determinazione del fondo pluriennale vincolato in conformità ai principi contabili in quanto assente nonché a verificare la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo rischi contenzioso e della passività potenziali ed in generale delle altre quote da accantonare, vincolare e destinare a investimenti nel rendiconto di gestione.

Dal rendiconto 2022 emerge un disavanzo di -3.451.589,11€.

La consistenza dello squilibrio complessivo, pari ad euro -784.795,53€ non rende possibile ripianare il disavanzo ai sensi dell'art. 193 del TUEL, pertanto, il Consiglio Comunale propone il ricorso alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, *senza* richiesta di accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione.

L'Ente, pertanto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della delibera consiliare di approvazione, deve redigere il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato dal parere dell'Organo di revisione economico - finanziario, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

#### **Cause che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario**

Si riportano di seguito le cause principali del suddetto disavanzo:

- riaccertamento dei residui ordinario operato dai Responsabili dei Servizi ed approvato con Deliberazione di G.C. n. 49 dell'11.04.2023 con conseguente stralcio definitivo di residui attivi di € 9.477.327,27 nonché di € 6.463.159,01 di residui passivi.
- applicazione degli accantonamenti e dei vincoli di legge;
- carenza di liquidità con frequente utilizzo del vincolato e ricorso all'anticipazione di tesoreria.

#### **Segnalazioni dell'Organo di revisione relative alla gestione finanziaria**

Sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate da questo organo di revisione, anche sulla scorta dei contenuti della Nota istruttoria n. ... del ..... della sezione regionale della Corte dei conti, sono emerse talune irregolarità che hanno condotto a segnalare, quanto segue:

Non sono state salvaguardate le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio

AA

### Situazione dei residui

A seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi sono state cancellate obbligazione non giuridicamente perfezionate e derivanti dalla mancata applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011

### Attendibilità delle previsioni di entrata

Il Revisore Unico invita l'ente ad effettuare un controllo costante sulla realizzazione del gettito delle entrate, sollecitando azioni di recupero qualora necessario, per riportare a ragionevole certezza le previsioni accertate.

### Attestazione in materia di indebitamento

Il revisore unico attesto che l'Ente ha **rispettato** nel triennio 2020-2022 i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000

Tutto ciò osservato

### ESPRIME IL SEGUENTE

### Parere sul ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale


Il revisore unico dà atto che il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL rappresenta una procedura diretta ad evitare lo stato di dissesto, di ripianare integralmente il disavanzo nell'arco temporale di 20 (venti) anni e di ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio.

Il revisore unico, al fine di conseguire effettivamente il riequilibrio strutturale di bilancio, invita l'Ente ad implementare nei termini previsti il piano di riequilibrio sulla base dell'applicazione di tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia, tenendo ferme l'attendibilità delle previsioni di entrata, la veridicità delle previsioni di spesa e l'effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato ed al recupero del disavanzo.

Il revisore unico, atteso quanto finora analizzato, esprime **parere favorevole** sul contenuto della proposta di delibera di consiglio e relativi allegati ed esprime quindi **parere favorevole** al ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il revisore unico invita l'ente a trasmettere entro cinque giorni la suindicata deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lazio e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.

Castrocielo, 31/05/2023

  
IL REVISORE UNICO